

OGGETTO: NUOVE ELEZIONI REGIONALI - PRO MEMORIA

Premessa

In data 10 aprile 1980 il Consiglio regionale approvava la legge concernente "Interpretazione di leggi regionali concernenti la data di cessazione del mandato dei Consiglieri regionali" ove si prevedeva che la cessazione del mandato dei Consiglieri regionali si intende avvenuta alla data per la quale è stata convocata la prima riunione del Consiglio regionale successivamente eletto. Tale provvedimento veniva rinviato dal Governo in quanto "la disciplina della legge esula dalla competenza regionale e comunque è in contrasto con il disposto dell'art. 3 della legge statale 17/2/1968 n. 108 che determina in 5 anni la durata del Consiglio regionale."

1) INDENNITA' DI CARICA

La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 1975 fa derivare dalla permanenza dei Consiglieri regionali (nei 45 giorni antecedenti le elezioni) in un Consiglio regionale sia pur "depotenziato", la conseguenza che i singoli membri dello stesso conservino lo stato giuridico ed economico connesso con la carica, fino alla cessazione del Consiglio con il sopraggiungere della data delle elezioni. Per cui fino a tale data essi conservano il diritto all'indennità di carica. Fanno eccezione i membri dell'Ufficio di Presidenza, che rimanendo in carica fino all'insediamento dei nuovi organi (art. 4, terzo comma-Regolamento interno), conservano il diritto all'indennità sino alla concreta cessazione dalla carica.

CONTRIBUTI GRUPPI CONSILIARI

I Gruppi consiliari, proprio perchè costituiti da consiglieri regionali, dovrebbero, secondo quanto rilevato al punto precedente, sciogliersi alla data delle nuove elezioni. Peraltro, *peraltro, alle spese*

conclusione conduce la teoria che si va affermando in dottrina sulla natura giuridica dei Gruppi consiliari, secondo la quale i Gruppi sarebbero veri e propri organi del Consiglio regionale (V. Siconolfi in "Quaderni regionali" n. 1/84); di conseguenza la loro durata dovrebbe coincidere con quella dell'organismo di cui fanno parte.

Ne deriva che i contributi previsti dalla legge regionale 10/11/1972 n. 12 e successive modificazioni per il funzionamento dei Gruppi consiliari, sia quelli a quota fissa che quelli a quota variabile a seconda del numero degli iscritti al Gruppo, spettano sino alla data delle elezioni.

### 3) PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI

La Legge regionale 8 giugno 1981 n. 20 prevede espressamente all'art. 6 secondo comma che l'assegnazione del personale ai Gruppi ha comunque termine con la ricostituzione dei Gruppi consiliari a seguito del rinnovo del Consiglio regionale.

### 4) ASSICURAZIONE

L'assicurazione contro gli infortuni copre i Consiglieri regionali sino alla 1<sup>a</sup> seduta del nuovo Consiglio, data in cui nella polizza di assicurazione i nominativi dei non rieletti vengono sostituiti da quelli dei nuovi Consiglieri.

### 5) VIAGGI A ROMA

In un parere dell'Ufficio Legislativo in data 4/4/1980 che presupponeva però la "prorogatio" dei Consiglieri sino alla prima seduta del nuovo Consiglio (così come proposto nella legge regionale poi rinviata), tale termine veniva fatto valere *in relazione al periodo per cui i Consiglieri possono richiedere il rimborso spese per viaggi nella capitale, in base all'art. 3 della legge regionale 13/10/1972 n. 10.* / Il termine alla luce di quanto rilevato nella *Circolare già citata*

tata sembra ora più correttamente individuabile nella data delle elezioni. Si ricordava anche che il viaggio doveva essere finalizzato ad "attività connesse all'esplicazione del mandato consiliare", e ci si preoccupava di avvertire che la finalizzazione dei viaggi ai fini del rimborso doveva essere valutata con particolare prudenza e congruamente motivata.

Circa i problemi, derivanti dal succedersi nello stesso anno di due legislature, in ordine al numero dei rimborsi - viaggio spettanti ai Consiglieri regionali rieletti, sembra che la dizione letterale della legge "fino ad un limite di numero cinque viaggi annuali" lasci ben poco spazio ad interpretazioni estensive.

A diversa conclusione si giungerebbe se si ritenesse che il Consigliere regionale acquisisce il diritto al rimborso di 5 viaggi nella capitale con la semplice elezione a Consigliere, indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia o meno effettuato viaggi nella parte dell'anno compresa nella precedente legislatura.

Comunque dovendo per legge i viaggi nella capitale essere effettuati "in relazione alle attività connesse all'esplicazione del mandato" si ritiene che anche il periodo entro cui i viaggi rimborsabili debbono essere effettuati (5 ogni anno) dovrebbe essere più correttamente individuato nell'anno di mandato anziché nell'anno solare.

6) ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI

La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11/4/1975 limitava l'attività delle Commissioni nel periodo tra il 46° giorno e la data delle elezioni, all'adozione degli atti di "ordinaria amministrazione" o di "affari correnti" per i quali, tuttavia, le norme statutarie prevedono la partecipazione di organi consiliari. Limitatamente a tali casi prevedeva l'ammissibilità di un controllo delle Commissioni consiliari nei confronti dell'organo esecutivo della Regione "al fine di assicurare che, nel periodo delle elezioni, l'attività di governo abbia un carattere puramente neutro o eventualmente giustificato da esigenze di carattere imprescindibile".

Dal testo della circolare risulta:

a) che le Commissioni potrebbero svolgere attività anche dopo il 46° giorno solo se questi compiti (di controllo sugli atti di ordinaria amministrazione della Giunta o "affari correnti") fossero espressamente previsti dallo Statuto.

b) che sono comunque prevedibili - qualora non osti la previsione statutaria - compiti di "controllo" delle Commissioni.

Sotto il primo aspetto si può rilevare:

a) che le Commissioni sono costituite per l'esame preventivo delle proposte di legge e che ad esse può inoltre essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio il che sembrerebbe escludere compiti di quelli sopradetti per le Commissioni. Ma occorre notare:

1) che le Commissioni hanno il potere di richiedere l'intervento di titolari degli uffici regionali ecc. per sentirli sulle materie (e' quindi sembrerebbe non in relazione ad atti assegnati al loro esame) di loro competenza.

- 2) che la I Commissione (Programmazione e Bilancio) ha tra i suoi compiti quello di esercitare secondo modalità stabilite dal Regolamento (nei fatti però mai fissate) funzioni di controllo sulla gestione patrimoniale e contabile della Regione.
- 3) che molte leggi regionali prevedono espressamente l'intervento delle Commissioni con poteri consultivi nelle procedure di elaborazione di atti di competenza della Giunta: il fatto che tale previsione normativa non sia stata ritenuta illegittima sembra voler dire che tale procedura è in armonia con il dettato statutario.
- b) che nei fatti è invalsa in alcuni casi (e per alcuni assessorati) la prassi di una preventiva informazione delle Commissioni circa deliberazioni di spesa (erogazione di contributi) di competenza della Giunta, almeno per quanto attiene i criteri generali di intervento.

Se ne ricava che non è esclusa la presenza di compiti di controllo nelle Commissioni. Pertanto si potrebbe proporre:

- a) che le deliberazioni di spesa della Giunta che non siano mera esecuzione di spese già precedentemente deliberate vengano comunicate immediatamente (o preventivamente) alla I Commissione.
- b) che le Commissioni vengano informate dei criteri di intervento finanziario in applicazione delle leggi statali e regionali che prevedono contributi.

Un'ultima considerazione riguarda il fatto che non riunendosi il Consiglio e non potendo quindi i Gruppi provocare dei dibattiti sull'operato della Giunta attraverso la presentazione di mozioni, interpellanze ecc. sembra ovvio che in via *informale* tale potere sia trasferito all'interno delle Commissioni.